

Emendamenti ed integrazioni da apportare allo Statuto federale approvato dall'assemblea nazionale il 16 dicembre 2006.

<p>Art.2 - <u>Scopi e Funzioni</u></p> <p>1. La FIC ha lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni – olimpiche e non, su barche regolamentari e da mare, ed a queste propedeutiche come l'indoor rowing e macchine simulatrici di voga ivi inclusa l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitrib) organizzare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale, l' "Adaptive Rowing" in accordo con le norme e regolamenti del Comitato Paralimpico ex FISDc) partecipare a competizioni internazionalid) coordinare l'attività degli Affiliati, tutelandone gli interessi presso, le Autorità statali e locali, le Federazioni di canottaggio estere, nonché presso ogni altro Ente interessatoe) approntare gli strumenti per risolvere le controversie fra soggetti affiliati e tesserati concernenti il canottaggiof) organizzare, direttamente o tramite comitati organizzatori e disciplinare lo svolgimento delle gare nazionali ed internazionali, omologandone i risultati, nell'ambito delle direttiveg) impartite dal C.O.N.I. e dagli organismi internazionali di cui all'art. 1, secondo comma, nonché secondo i principi contenuti nella Carta Olimpica <p>2. La F.I.C. svolge anche le seguenti attività ed emana direttive in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) affiliazione di società ed associazioni sportiveb) costituzione di comitati organizzatori locali per manifestazioni nazionali ed internazionali	<p>Art.2 - <u>Scopi e Funzioni</u></p> <p>1. La FIC ha lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni, olimpiche e non, su barche di tipo regolamentare e da "Coastal rowing", ed a queste propedeutiche come l' "indoor rowing" e macchine simulatrici di voga ivi inclusa l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri.f) organizzare, direttamente o tramite comitati organizzatori e disciplinare lo svolgimento delle gare nazionali ed internazionali, omologandone i risultati, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dagli organismi internazionali di cui all'art. 1, secondo comma, nonché secondo i principi contenuti nella Carta Olimpica
---	---

<p>c) controlli sulle società ed associazioni sportive</p> <p>d) tesseramento</p> <p>a) tutela sanitaria e assicurativa degli atleti tesserati</p> <p>b) prevenzione e repressione del doping accettando incondizionatamente il regolamento antidoping del CONI</p> <p>c) formazione dei quadri, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri</p> <p>3. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la F.I.C. potrà compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.</p> <p>Art.11 - Atleti</p> <p>1. Gli Atleti sono inquadrati presso gli Affiliati.</p> <p>a) Il vincolo non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno di tesseramento.</p> <p>b) Le clausole per il trasferimento degli atleti sono inserite nel Regolamento Organico</p> <p>2. Il tesseramento degli atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative:</p> <p>a) è fatto divieto del duplice tesseramento</p> <p>b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento</p> <p>3. Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.</p> <p>Art.22 – Tesseramento</p> <p>1. Il tesseramento è effettuato secondo le modalità ed i tempi indicati nel Regolamento Organico.</p>	<p>e) tutela sanitaria e assicurativa degli atleti tesserati</p> <p>f) prevenzione e repressione del doping accettando incondizionatamente le Norme sportive Antidoping del CONI</p> <p>g) formazione dei quadri, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri</p> <p>Art.11 – Atleti</p> <p>3 E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete in attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 6 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica</p> <p>4 Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive</p> <p>Art.22 – Tesseramento</p>
--	--

<p>2. I Dirigenti federali centrali e periferici ed i Tecnici nazionali sono tesserati d'ufficio dalla F.I.C. all'atto della loro elezione o nomina.</p>	
<p>3. I Dirigenti sociali, gli Atleti, i Tecnici sportivi degli Affiliati entrano a far parte della F.I.C. all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione. Tali soggetti devono essere tesserati per un solo soggetto Affiliato.</p>	
<p>4. I singoli soci dei soggetti Affiliati, ivi compresi i soci della sezione canottaggio delle Polisportive, entrano a far parte della F.I.C. all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione.</p>	
<p>6. Per il tesseramento come atleta occorrerà aver superato le prescritte visite previste dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva.</p>	<p>5. Per il tesseramento come atleta occorrerà aver superato le prescritte visite previste dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva.</p>
<p>7. Per il tesseramento come tecnico sportivo occorre l'iscrizione all'apposito Albo Allenatori, previo conseguimento delle richieste abilitazioni.</p>	<p>6. Per il tesseramento come tecnico sportivo occorre l'iscrizione all'apposito Albo Allenatori, previo conseguimento delle richieste abilitazioni.</p>
<p>8. I Giudici Arbitri sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto dell'iscrizione al Collegio dei Giudici Arbitri previo conseguimento delle richieste abilitazioni.</p>	<p>7. I Giudici Arbitri sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto dell'iscrizione al Collegio dei Giudici Arbitri previo conseguimento delle richieste abilitazioni.</p>
<p>9. Il Presidente Onorario, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto della loro nomina e proclamazione.</p>	<p>8. Il Presidente Onorario, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto della loro nomina e proclamazione.</p>
<p>10. L'iscrizione agli albi, dove prevista, scade il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce. Deve essere annualmente rinnovata entro il 15 gennaio successivo con il versamento</p>	<p>9. L'iscrizione agli albi, dove prevista, scade il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce. Deve essere annualmente rinnovata entro il 15 gennaio successivo con il versamento</p>

<p>della quota stabilita dal Consiglio federale.</p> <p>11. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre.</p> <p>12. E' sancito il divieto di far parte della Federazione per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o per mancato rinnovo del tesseramento a procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti</p> <p>Art.27 - <u>Commissioni Federali statutarie</u></p> <p>1. Sono Commissioni Federali statutarie: a) la Commissione Direttiva Arbitrale b) la Commissione Tecnica Nazionale c) la Commissione Federale Atleti d) la Commissione Antidoping Tali Commissioni, per il proprio funzionamento e per dare esecuzione alle rispettive delibere, si avvalgono della Segreteria Federale</p> <p>2. Le Commissioni Federali indicate al comma 1. sono regolate da appositi regolamenti redatti ed approvati secondo le previste procedure.</p> <p>3. I Regolamenti attuativi dello Statuto, il Regolamento di Giustizia ed il Regolamento Antidoping sono sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.</p> <p>Art.31 - <u>Convocazione</u></p> <p>1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata da inoltrarsi agli aventi diritto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea Straordinaria i termini possono essere ridotti a 15 giorni.</p> <p>2. L'Assemblea Nazionale si riunisce: - annualmente al termine della stagione agonistica - nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici, per il rinnovo degli Organi, entro</p>	<p>della quota stabilita dal Consiglio federale.</p> <p>10. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre.</p> <p>11. E' sancito il divieto di far parte della Federazione per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o per mancato rinnovo del tesseramento a procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti</p> <p>Art.27 - <u>Commissioni Federali statutarie</u></p> <p>3. I Regolamenti attuativi dello Statuto, il Regolamento di Giustizia e le Norme Sportive Antidoping sono sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.</p> <p>Art.31 - <u>Convocazione</u></p> <p>2. L'Assemblea Nazionale si riunisce: - annualmente al termine della stagione agonistica entro il 31 dicembre</p>
---	--

il 31 di marzo dell'anno successivo

3. Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto, in caso di grave circostanza o quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
 - la metà più uno degli affiliati
 - la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale
 - dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria
4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

Art.35 – Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria

2. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio approvato dal Consiglio federale, o in caso in caso di reiezione del medesimo da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria dei soli affiliati con diritto di voto per deliberare sull'approvazione dello stesso ai sensi del combinato disposto dall'art.15 *coma* 3 del D.Lgs. 15/04 e dell'art. 21, comma 4, dello Statuto del CONI

Art.36 - Validità delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea elettiva sia Ordinaria che Straordinaria ~~è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione si prescinde dal numero dei partecipanti.~~
2. L'Assemblea non elettiva (Ordinaria e Straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti

Art.35 – Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria

2. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio approvato dal Consiglio federale, o in caso in caso di reiezione del medesimo da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria dei soli affiliati con diritto di voto per deliberare sull'approvazione dello stesso ai sensi del combinato disposto dall'art.15 **comma** 3 del D.Lgs. 15/04 e dell'art. 21, comma 4, dello Statuto del CONI

Art.36 - Validità delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea elettiva sia Ordinaria che Straordinaria **e quella Straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di 1/3 degli aventi diritto.**
2. L'Assemblea non elettiva (Ordinaria e Straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti

almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione si prescinde dal numero dei partecipanti.

~~3. L'Assemblea Straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di 1/3 degli aventi diritto.~~

4 .Le deliberazioni vengono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti qualora non diversamente specificato nel presente Statuto.

Art.37 – Elezione

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli artt.28 e seguenti e delle procedure riportate ai commi successivi.

2. Per l'elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in assemblea.

3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

4. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 89 del presente Statuto e che siano tesserati della Federazione da almeno 2 anni o che siano stati tesserati per identico periodo.

5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente federale per due mandati consecutivi non è

almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione si prescinde dal numero dei partecipanti.

3. Le deliberazioni vengono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti qualora non diversamente specificato nel presente Statuto

Art.37 – Elezione

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli artt.28 e seguenti e delle procedure riportate ai commi successivi.

2. Per l'elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in assemblea.

3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

4. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 89 del presente Statuto e che siano tesserati della Federazione da almeno 2 anni o che siano stati tesserati per identico periodo.

5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente federale per due mandati consecutivi non è

immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto la durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l'elezione a due o più mandati consecutivi, il Presidente è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art.2 c.6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n.15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005.

Art.45 - Presentazione delle candidature

1. Coloro che intendono concorrere alle elezioni per le cariche federali centrali devono presentare la propria candidatura per iscritto alla segreteria federale entro e non oltre 30 giorni prima della data di celebrazione della competente Assemblea, a pena di decadenza.
2. Le candidature per le cariche periferiche devono essere presentate alle Segreterie dei Comitati Regionali con le stesse modalità.
3. Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.
4. Avverso alla mancata accettazione delle candidature è ammesso ricorso al Consiglio Federale da presentarsi per iscritto e nel termine massimo di 3 giorni dalla ricezione della comunicazione

immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto la durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l'elezione a due o più mandati consecutivi, il Presidente è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. **Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il suddetto quorum, verrà effettuata una nuova votazione a cui non potrà concorrere.** Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art.2 c.6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n.15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005.

Art.45 - Presentazione delle candidature

3. **E' ammessa la candidatura ad una sola carica federale**
4. Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.
5. Avverso alla mancata accettazione delle candidature è ammesso ricorso al Consiglio Federale da presentarsi per iscritto e nel termine massimo di 3 giorni dalla ricezione della comunicazione

Art.50 – <u>Composizione</u>	Art.50 – <u>Composizione</u>
<p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque Membri effettivi e tre supplenti; tre Membri Effettivi e due Membri supplenti sono eletti dagli aventi diritto a voto nel corso dell'Assemblea Nazionale, due Membri effettivi ed un Membro supplente sono nominati dal CONI.</p> <p>2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'apposito Registro dei Revisori dei Conti.</p> <p>3. Possono presentare la loro candidatura i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'Art.89.</p> <p>4. Alla elezione si procede con votazioni separate per il Presidente ed i membri del Collegio. Nella elezione per i membri, in relazione al numero dei voti conseguiti, il primo ed il secondo assumono la carica di Revisori effettivi; il terzo ed il quarto quelle di Revisori supplenti.</p> <p>5. Costituiscono motivo di decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica b) mancata partecipazione senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale o a due adunanze consecutive del Consiglio Federale c) assenza ingiustificata a due riunioni del Collegio nel corso dell'esercizio sociale d) cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori dei Conti <p>6. Nell'ipotesi in cui sia necessario sostituire i membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio e il cui mandato scade, comunque, con quello dei</p>	<p>2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'apposito Albo dei dottori e Ragionieri Commercialisti o Registro dei Revisori Contabili.</p> <p>d) cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.</p>

revisori in carica.

7. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta sino alla prossima assemblea dal revisore più anziano.
8. Se con i supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea, affinché provveda, entro 90 giorni dall'evento, all'integrazione del Collegio medesimo.

Art.52 – Competenze e funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 2403 C.C., deve controllare l'amministrazione della Federazione ed esercitare il controllo contabile, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
2. Deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.
3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti si deve dare notizia nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.
 - il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre
 - le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il ~~sindaco~~ dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. Il Collegio dei Revisori, infine, deve convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art.57 – Principi generali

1. I Giudici sportivi devono essere terzi ed

Art.52 – Competenze e funzionamento

3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti si deve dare notizia nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.
 - il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre **ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti**
 - le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il **Revisore** dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso

Art.57 – Principi generali

1. I Giudici sportivi devono essere terzi ed

imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità e, pertanto, è richiesta la laurea in giurisprudenza. Il loro mandato è quadriennale in coincidenza del quadriennio olimpico ed è rinnovabile per non più di due volte. I Giudici sportivi svolgono la loro attività in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi centrali della Federazione. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

La giustizia sportiva deve essere rapida e a tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa, in 90 giorni.

2. In materia di doping, ~~esperiti i gradi di giustizia federale, è possibile ricorrere al Giudice di ultima istanza di cui all'art.13 dello Statuto del CONI. Ferma restando la competenza del TAS a norma del codice WADA, in materia di doping i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura antidoping del CONI.~~

Art.58 – Principi informativi

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio

imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità e, pertanto, è richiesta la laurea in giurisprudenza. Il loro mandato è quadriennale in coincidenza del quadriennio olimpico ed è rinnovabile per non più di due volte. I Giudici sportivi svolgono la loro attività in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi centrali della Federazione. **I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.** Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

La giustizia sportiva deve essere rapida e a tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa, in 90 giorni.

2. In materia di doping, **circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping del CONI.**

Art.58 – Principi informativi

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze **e metodi vietati**, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio

<p>nazionale.</p> <p>2. E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.</p> <p>3. E' sancito l'obbligo per ciascun componente degli organi di giustizia di astenersi nei casi previsti all'interno del Regolamento di giustizia federale. Hanno rilievo, ai fini sanzionatori, le circostanze attenuanti ed aggravanti ed il concorso tra di loro.</p> <p>4. E' sancita la provvisoria esecutorietà tra le parti delle decisioni di I° grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere assunto nel corso del procedimento dal giudice investito solo a seguito di richiesta del Procuratore federale e deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo. I procedimenti cautelari non possono protrarsi per più di 60 giorni.</p> <p>5. La riabilitazione, concessa dalla Commissione di Appello federale, estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.</p> <p>Art.74 – <u>Composizione</u></p> <p>1. La Commissione Federale Atleti è composta da 3 membri eletti dall'Assemblea degli atleti F.I.C., dai 2 Consiglieri Federali eletti in quota Atleti e dagli Atleti FIC eletti nel Consiglio Nazionale e/o Giunta Nazionale del CONI.</p>	<p>nazionale.</p> <p>4. E' sancita l' immediata esecutorietà tra le parti delle decisioni di I° grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere assunto nel corso del procedimento dal giudice investito solo a seguito di richiesta del Procuratore federale e deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo. I procedimenti cautelari non possono protrarsi per più di 60 giorni.</p> <p>Art.74 – <u>Composizione</u></p> <p>1. La Commissione Federale Atleti è disciplinata da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale</p>
---	--

<p><u>Art.84–Costituzione - Elezione – Durata del mandato Incompatibilità – Decadenza – Surrogazione dei Consiglieri</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale e da 6 Consiglieri. 2. Possono partecipare alle sedute con parere consultivo per le materie di rispettiva competenza i Delegati provinciali, il Coordinatore Tecnico Regionale ed il Coordinatore Regionale Arbitrale. 3. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente ed un Segretario. 4. Per la durata del mandato, elezione, convocazione e decadenza valgono, in quanto applicabili, le norme indicate agli artt.43 – 44 – 46 – 49 del presente Statuto. 5. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale <i>elettiva</i>. 6. La surrogazione è consentita per la metà dei Consiglieri purché il subentrato abbia riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto. Qualora nessuno abbia riportato il numero di suffragi richiesto, l'integrazione sarà operata in sede di successiva Assemblea annuale. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo dovrà essere celebrata, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per l'integrazione del Consiglio. 	<p><u>Art.84–Costituzione - Elezione – Durata del mandato Incompatibilità – Decadenza – Surrogazione dei Consiglieri</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.
<p><u>Art.86 – Scioglimento</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio regionale può essere commissariato dal Consiglio Federale in caso di: <ol style="list-style-type: none"> a) gravi irregolarità nella gestione b) gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi direttivi c) constatata impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi 2. Nel caso di cui al punto a) il Consiglio 	<p><u>Art.86 – Scioglimento</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il Consiglio Federale nomina un

Federale nomina un Commissario straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea straordinaria da tenersi entro 30 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli organi regionali.

3. Se nei termini previsti al precedente comma il Consiglio Federale non riscontra le condizioni per indire nuove elezioni, può prolungare i termini del commissariamento per un periodo di massimo di 90 giorni.

Art.89 – Requisiti

1. Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e maggiore età
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio salva riabilitazione squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti
- d) essere tesserati della F.I.C. al momento del deposito della candidatura e dell'elezione
- e) i candidati per gli Organi di Giustizia e per il Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere tesserati alla F.I.C.

2. Gli Atleti ed i Tecnici devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle lettere a), b) e c) e dei requisiti previsti nei successivi commi. Devono altresì essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, come previsto dall'art.16 del decreto n.15/2004

Commissario straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea straordinaria da tenersi entro 30 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli organi regionali.

Art.89 – Requisiti

2. Gli Atleti ed i Tecnici devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle lettere a), b) e c) e dei requisiti previsti nei successivi commi. Devono altresì essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, come previsto dall'art.16 del decreto n.15/2004, **avendo partecipato a competizioni almeno regionali**

<p>Art.91 - <u>Collegio arbitrale</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli affiliati, <i>anche reciprocamente tra loro</i>, e tutti i tesserati della F.I.C., esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale, salvo quanto previsto dal successivo art.92, la risoluzione di ogni qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qual si voglia fatto o causa e che non rientri nella competenza normale di Organi Federali. 2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da due persone designate da ciascuna delle parti contendenti e da una terza designata di comune accordo, con funzione di Presidente. 3. In carenza di nomina dell'arbitro della parte convenuta e/o in difetto di accordo sul terzo arbitro, la designazione sarà fatta dal Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina. 4. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. 5. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Federale che ne darà, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti. 	<p>Art.91 - <u>Collegio arbitrale</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli affiliati e tutti i tesserati della F.I.C., esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale, salvo quanto previsto dal successivo art.92, la risoluzione di ogni qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qual si voglia fatto o causa e che non rientri nella competenza normale di Organi Federali.
<p>Art.98 – <u>Norme di attuazione</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Federazione sono contenute: <ol style="list-style-type: none"> a) nel Regolamento Organico b) nel Regolamento di Giustizia Federale c) nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità d) nel Codice delle Regate, <i>comprensivo della normativa antidoping</i> e) nel Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri 	<p>Art.98 – <u>Norme di attuazione</u></p> <ol style="list-style-type: none"> d) nel Codice delle Regate e) nel Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri

<p>f) nel Regolamento della Commissione Tecnica g) nel Regolamento della Commissione Federale Atleti</p> <p>2. I predetti regolamenti sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I.</p>	<p>f) nel Regolamento della Commissione Tecnica g) nel Regolamento della Commissione Federale Atleti h) nelle Norme sportive Antidoping</p> <p>2. I predetti regolamenti sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. escluso quello indicato al comma 1.c).</p>